



Sent. n. 13/2021

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER L'UMBRIA

composta dai seguenti magistrati:

Emma Rosati	Presidente
Rosalba Di Giulio	Consigliere
Pasquale Fava	Consigliere - relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al numero **12984** del registro di segreteria promosso dalla Procura regionale della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale per l'Umbria, con atto di citazione del 20 aprile 2020, depositato il 23 aprile 2020, nei confronti del Dott. Gennaro Lombardi, nato a Napoli il 15 settembre 1950 e residente a Città di Castello (PG), viale Angelo Zampini n. 25, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Zaganelli ed elettivamente domiciliato in Città di Castello in Piazza Raffaello Sanzio n. 8.

Visto l'atto introduttivo del giudizio.

Visti gli altri atti e documenti di causa.

Udito, nella pubblica udienza del 20 gennaio 2021, il Consigliere relatore Pasquale Fava.

Uditi, nella medesima udienza, con l'assistenza della

segretaria, dott.ssa Melita Di Iorio, il Sostituto procuratore generale Dott. Enrico Amante e l'Avv. Massimo Zaganelli.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La prospettazione della Procura.

Con l'atto di citazione in epigrafe del 20 aprile 2020, depositato il 23 aprile 2020, la Procura regionale ha convenuto in giudizio il Dott. Gennaro Lombardi per sentirlo condannare al pagamento di € 210.000,00 in favore dell'Azienda sanitaria locale Umbria 1.

Ha evidenziato che l'ASL aveva pagato, con mandato del 5 dicembre 2014, n. 4021647, la somma di € 210.000,00 quale restituzione dell'importo versato all'assicurazione *AM Trust Europe Limited* a titolo di rimborso di sinistro in franchigia verificatosi in relazione ad un paziente che aveva riportato danni in seguito ad un erroneo referto effettuato dal convenuto (in particolare trattavasi della perdita di chance di guarigione, compromessa dalla omessa adozione tempestiva delle terapie adeguate a causa dell'errore dei sanitari).

La Procura regionale ha segnalato che la compagnia assicuratrice incaricava il Dott. Giulio Rossi, specialista in medicina legale e delle assicurazioni, il quale, nella perizia datata 28 luglio 2021, concludeva per la sussistenza di un errore diagnostico, imputabile all'imprudenza nel classificare su base anamnestica il reperto dubbio di RMN come espressione metastatica della neoplasia della laringe: il

comportamento imprudente, in particolare, sarebbe addebitabile al medico risonanzista refertatore, Dott. Lombardi Gennaro, il quale, a fronte di un quadro incerto, risolveva l'ambiguità non con un fatto tecnico, bensì con rinvio all'anamnesi, sostenendo la sussistenza di una lesione ripetitiva.

Parte attrice ha evidenziato che la compagnia assicuratrice poi acquisiva anche una ulteriore consulenza del Prof. Umberto Genovese dell'Università di Milano il quale concordava con le valutazioni peritali del Dott. Rossi, ritenendo sussistente un'imprudenza del neuroradiologo nel refertare una dubbia RMN come probabile espressione di una metastasi da pregresso K alla laringe. Questi riteneva, tuttavia, non scevri da colpe anche i sanitari che ebbero in cura il Rofani, i quali, a fronte di una consulenza oncologica di improbabile lesione di natura metastatica, non presero in considerazione eventuali diagnosi differenziali, come l'ascesso cerebrale che, se correttamente trattato con terapia antibiotica, avrebbe risolto la situazione in maniera decisamente meno invasiva.

2. Le difese del convenuto.

Il convenuto ha segnalato che proprio la relazione del Dott. Rossi, invocata dalla Procura regionale, aveva rappresentato la difficoltà nell'analisi del caso in ragione della sua complessità. Circostanza asseverata dal fatto che nemmeno gli specialisti neuroradiologi dell'azienda ospedaliera di Perugia, certamente

con maggiore esperienza di quella presumibilmente posseduta dal risonanzista dell'ospedale tifernate, si sarebbero accorti dell'errore. Ha evidenziato che secondo la prassi ospedaliera i medici del servizio di radiologia che avevano eseguito l'esame, ricevevano la registrazione della refertazione dettata dai consulenti di neuroradiologia e il referto dell'esame trascritto dal personale amministrativo, controllavano la corrispondenza del referto alla registrazione e l'assenza di errori di trascrizione e/o di grossolani errori di refertazione (scambio di paziente, errore di lato, ecc.) e quindi sottoscrivevano il referto e lo validavano elettronicamente. Tale procedura fu seguita anche per la esecuzione e refertazione dell'esame RM n. 110526526 eseguito il 14 febbraio 2011 sul paziente in questione in quanto il Dott. Lombardi provvide alla effettuazione tecnica dell'esame ed il neuroradiologo consulente della radiologia di Città di Castello a visionare le immagini dell'esame e produrre il relativo referto che, come di prassi, fu trascritto dalle segretarie il 19 febbraio e visionato, controllato e sottoscritto e validato dal Dott. Lombardi in data 22 febbraio, anche perché le descritte limitazioni tecniche del programma in uso non consentivano comunque l'attribuzione del referto al neuroradiologo che l'aveva prodotto.

Con successiva memoria il convenuto ha contestato la falsità del referto, che non gli sarebbe imputabile.

3. L'udienza pubblica.

All'udienza pubblica del 20 gennaio 2021 le parti hanno richiamato i propri atti depositati ed insistito per le conclusioni ivi rassegnate.

La causa, essendo matura, è passata in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Secondo i principi generali la sottoscrizione – anche elettronica – di un documento determina l'attribuzione di paternità al firmatario. La procedura descritta dal convenuto non deroga al predetto principio, anzi lo presuppone. Il convenuto, non solo è l'autore materiale dell'esame, ma è anche colui che chiude il referto vidimandolo. L'intero referto risulta a lui imputabile in quanto, prima di sottoscrivere, deve effettuare il controllo sulla bontà sostanziale del contenuto eventualmente da altri formato. L'omesso controllo costituisce titolo di responsabilità autonomo. In ogni caso con la sottoscrizione elettronica il firmatario imputa a sé l'eventuale contenuto da altri predisposto. Alla luce di tali principi è assolutamente irrilevante, ai fini della presente decisione, la questione di falso prospettata dal convenuto.

2. Ciò premesso si può passare ad esaminare il merito del giudizio ovvero se il danno subito dal paziente che ha determinato una perdita nel patrimonio dell'ASL Umbria 1 possa o meno essere imputato alla condotta gravemente colposa del convenuto.

Come è noto a livello civilistico la colpa è rilevante anche ove sia lieve (art. 2043 c.c.). Nel diritto contabile, invece, la responsabilità amministrativa è imputata per colpa grave (art. 1 legge 20/1994). Ciò giustifica come l'affermazione di responsabilità ai sensi delle regole civilistiche possa, senza alcuna incompatibilità o conflitto tra valutazioni, essere affiancata da un giudizio di non colpevolezza basato sull'applicazione delle regole contabili.

Correttamente il convenuto, sin dalla fase preprocessuale, ha segnalato (nelle proprie deduzioni del 15 gennaio 2020) che le perizie su cui la Procura regionale aveva fondato le proprie contestazioni avessero evidenziato la complessità e la difficoltà del caso concreto.

La giurisprudenza contabile consolidata chiarisce che in presenza di fattispecie complesse, l'indagine sulla colpa grave deve essere accurata e attenta, dovendosi escluderla proprio ove la decisione da assumere sia difficile, in quanto le vie decisorie ipotizzabili sono diverse ed eterogenee, tutte validamente sostenibili (trattandosi di regole c.d. tecniche opinabili in quanto fondate su scienze non esatte).

A ciò si aggiunga, come puntualmente segnalato dal convenuto, che le stesse relazioni peritali mettono in evidenza come la soluzione sposata nel referto sia stata fatta propria dagli specialistici (anche qui facendo emergere come la

soluzione del referto potesse essere in qualche misura sostenibile alla luce delle specificità del caso concreto).

Non può essere poi escluso un errore dei sanitari che ebbero in cura il Rofani per la omessa considerazione di diagnosi differenziali o di indagini ed esami ulteriori (responsabilità quest'ultima non imputabile al risonanzista quivi convenuto).

Deve, pertanto, escludersi che il grado della colpa imputabile al convenuto superi la soglia della gravità (art. 1 legge 20/1994).

In ragione del rigetto nel merito dell'atto di citazione (art. 2697 c.c.) devono essere liquidate le spese legali nella misura del minimo previsto dal D.M. 55/2014 (€ 3.851,00).

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per l'Umbria, rigetta la domanda e liquida, in favore del Dott. Gennaro Lombardi, le spese legali (€ 3.851,00).

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del 20 gennaio 2021.

Il Consigliere estensore

F.to Pasquale Fava

Il Presidente

F.to Emma Rosati

Depositata in segreteria in data 2 aprile 2021.

Il Direttore della Segreteria

F.to Melita Di Iorio